



STATUTO DEL
CIRCOLO VELICO DEL LAGO DI LUGANO

Data di fondazione:
27 maggio 1967

*“Lo spirito sportivo e amichevole,
la solidarietà, il vicendevole aiuto sono
un punto d’onore per ogni socio”*



A. Personalità, sede, scopo

Art. 1

Il Circolo Velico del Lago di Lugano (CVLL) è un'associazione senza scopo lucrativo, politicamente e confessionalmente neutra, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg.- del CCS - Il CVLL è membro della Federazione Svizzera della Vela (Swiss Sailing) e della Federazione ticinese della vela (FTV).

Art. 2

Il gagliardetto del CVLL si blasona:

“di rosso alla croce bianca (argento) attraversante; sul tutto una ruota di timone”.

A tutte le imbarcazioni iscritte nel registro della flotta è raccomandato di portarlo.

Art. 3

La società è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente di comitato o suo procuratore con altro membro del comitato.

Art. 4

La sede sociale è a Lugano, alla foce del Cassarate.

Art. 5

Il CVLL ha per scopi:

- a) d'incrementare lo sport della vela sul Lago di Lugano;
- b) di formare equipaggi giovani;
- c) di coltivare il camaretismo;
- d) d'incoraggiare e promuovere regate veliche.

B. Attività e mezzi

Art. 6

Il CVLL tende al consolidamento di questi scopi mediante:

- a) l'organizzazione di regate;
- b) corsi d'istruzione;
- c) collaborare con organizzazioni aventi scopi uguali o analoghi. A questo scopo, può divenire socio di tali organizzazioni;
- d) l'acquisizione e la gestione delle strutture dell'associazione.

Art. 7

Il CVLL finanzia la sua attività con il patrimonio sociale o mediante prestiti. Il patrimonio sociale è alimentato:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) dall'eventuale utile derivante dai suoi servizi;
- c) dalle eventuali tasse d'iscrizione alle regate;
- d) dall'eventuale beneficio di manifestazioni organizzate dal CVLL e dalla vendita di moduli, stemmi, ecc.;
- e) da sovvenzioni, donazioni, legati;
- f) dal reddito del patrimonio stesso.

**Art. 8**

L'anno sociale si inizia il primo novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

C. Responsabilità**Art. 9**

Per i propri obblighi, il CVLL risponde unicamente con i beni sociali.

D. Soci**Art. 10**

L'associazione è composta di soci attivi, juniori, giovani, anatroccoli, onorari, benemeriti, sostenitori, passivi e simpatizzanti. Hanno diritto di voto e di eleggibilità i soci attivi, juniori e onorari. I soci benemeriti hanno diritto di voto unicamente se sono persone fisiche e sono stati soci attivi o juniori per almeno 2 anni.

Art. 10 bis

I soci attivi si suddividono inoltre in soci chiglisti, derivisti e altri, la quota sociale dei soci chiglisti e derivisti è determinata in base alla dimensione, al tipo e all'ubicazione dell'imbarcazione posseduta.

Art. 11

Per essere ammessi quali soci attivi, juniori, giovani, anatroccoli, sostenitori, passivi e simpatizzanti bisogna fare domanda scritta al comitato. Il comitato deciderà se accettare o meno il socio. In caso di mancata accettazione, deciderà l'assemblea dei soci.

Art. 12

Qualunque persona che compia 20 anni nel corso dell'anno sociale può diventare socio attivo sottoscrivendo lo statuto, sotto la riserva dell'art. 11.

Art.13

Ogni persona dai 16 ai 20 anni può diventare juniore, sottoscrivendo lo statuto con il consenso del rappresentante legale, sotto riserva dell'art. 11. Nell'anno sociale in cui compie 20 anni, diventa automaticamente socio attivo.

Art. 14

Ogni persona dai 12 ai 16 anni può diventare socio giovane, sottoscrivendo lo statuto con il consenso del rappresentante legale, sotto riserva dell'art. 11. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore. Nell'anno sociale in cui compie i 16 anni diventa automaticamente juniore.

Art. 15

Ogni bambino dai 6 agli 11 anni può diventare anatroccolo tramite il proprio rappresentante legale che ne assume personalmente piena responsabilità, sotto riserva dell'art. 11. Non può partecipare all'assemblea sociale. Nell'anno sociale in cui compie i 12 anni diventa automaticamente socio giovane.

Art. 16

Può essere nominato socio onorario quel socio attivo che si sia distinto per la sua attività in favore dello sport della vela sul lago di Lugano e in special modo in favore dell'associazione.

La proposta di candidatura dovrà pervenire al comitato entro il 31 ottobre.

**Art. 17**

Può essere nominata socio benemerito quella persona fisica o giuridica che si sia distinta in favore dello sport della vela ed in particolare in favore del Circolo Velico Lago di Lugano.

Art. 18

I soci onorari e benemeriti sono esenti dalla tassa sociale.

Art. 19

Può diventare socio sostenitore qualsiasi persona fisica o giuridica amica e sostenitore dello sport della vela e del CVLL. Deve essere accettato dal Comitato. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore.

Art. 19 bis

Può diventare socio passivo qualsiasi persona fisica che pratica l'attività velica senza partecipare a regate, non possiede imbarcazioni ormeggiate o stazionate presso il CVLL. Deve essere accettato dal Comitato. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore.

Art. 19 ter

Socio simpatizzante può diventare qualsiasi persona fisica o giuridica amica dello sport della vela e del CVLL. Ha diritto ad essere informato almeno una volta all'anno sull'attività dell'associazione. Non ha diritto di partecipare all'assemblea sociale.

E. Dimissioni, sospensioni, espulsioni**Art. 20**

Ogni socio deve comunicare immediatamente per iscritto al comitato le proprie dimissioni o trasferimenti. Il socio irreperibile all'indirizzo noto al CVLL o che non versa i contributi entro il termine assegnato è considerato dimissionario. Con l'uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sui beni dell'associazione. I diritti dell'associazione pendenti nei riguardi del socio uscente rimangono riservati.

Art. 21

La sospensione fino a un anno di un socio o altre sanzioni minori possono essere decise dal comitato con una maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i membri. Occorre però che in precedenza il socio abbia avuto la possibilità di giustificarsi. L'espulsione viene proposta dal comitato o da almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto di voto. È decisa dall'assemblea sociale e deve essere comunicata per iscritto all'interessato. Non è necessario che ne vengano indicati i motivi.

F. Organi dell'associazione**Art. 22**

Gli organi dell'associazione sono:

- I. L'assemblea sociale;
- II. Il comitato;
- III. Il revisore dei conti.



I. Assemblea sociale

Art. 23

L'assemblea sociale ha luogo ogni anno fra il 31 ottobre e il 31 dicembre.

I soci dovranno essere convocati per iscritto almeno 14 giorni prima.

Ha competenza per:

- a) nominare il proprio presidente;
- b) approvare il verbale dell'ultima assemblea;
- c) approvare i rapporti presentati dal comitato;
- d) approvare il conto di gestione, il rapporto di revisione e dare scarico al comitato;
- e) approvare il programma, il preventivo dei conti e fissare le quote sociali per il nuovo anno;
- f) nominare il presidente e il vicepresidente di comitato, i membri del comitato e i revisori dei conti;
- g) a maggioranza dei due terzi dei voti presenti:
nominare i soci benemeriti e onorari, espellere un socio e modificare i presenti statuti;
- h) decidere sullo scioglimento dell'associazione del modo previsto dall'art. 39 del presente statuto;
- i) decidere su altre proposte del comitato o dei soci.

Questi devono far pervenire le loro proposte per iscritto al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Art. 24

L'assemblea sociale decide a semplice maggioranza dei voti validi presenti, salvo per quanto previsto dall'art. 23, lett. g). In caso di parità decide il voto del presidente di assemblea. Le votazioni e le nomine possono essere a scrutinio segreto soltanto se un quarto dei voti presenti lo chiede. In nessun caso è ammesso il voto per procura.

Art. 25

Le assemblee sociali straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il comitato lo giudichi necessario o se almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di voto lo chiede.

La convocazione per l'assemblea straordinaria deve indicare le trattande ed il essere inviata ai soci almeno 14 giorni prima.

II. Comitato

Art. 26

Il comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, scelti fra i soci attivi, juniori, onorari.

Art. 27

Il presidente di comitato uscente continua per un anno a far parte del comitato.

Art. 28

Il presidente coordina l'attività del comitato, vigila sul suo buon funzionamento e ne dirige le sedute.

Art. 29

All'interno del comitato sono assegnate le varie mansioni e formate le necessarie commissioni. In particolare, sono assegnate le cariche di direttore sportivo, direttore della scuola vela, capitano del porto, addetto stampa, segretario e cassiere.

**Art. 30**

Il comitato è l'organo esecutivo e ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute dallo statuto all'assemblea sociale.

Art. 31

L'attività dei membri del comitato nell'ambito della propria carica è svolta senza compenso alcuno.

Art. 32

Il comitato rappresenta l'associazione verso i terzi e ne cura gli interessi nel rispetto degli statuti e delle decisioni dell'assemblea generale.

Art. 33

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo per quanto previsto dall'art. 21. Il comitato può modificare una sua decisione precedente solo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità, decide il voto del presidente di comitato.

Il comitato può prendere decisioni soltanto se almeno la metà dei suoi membri è presente alla seduta.

Art. 34

I membri del comitato sono eletti per un anno e sono rieleggibili. Il vicepresidente subentra nella carica di presidente al momento in cui questa è lasciata vacante.

III. Revisione dei conti**Art. 35**

I revisori dei conti sono due.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Potranno essere sostituiti alternativamente, o l'uno o l'altro e non ambedue simultaneamente.

Controllano l'amministrazione e presentano il loro rapporto all'assemblea generale ordinaria.

G. Condizioni generali**Art. 36**

I soci devono rispettare le prescrizioni di legge sulla navigazione sul lago di Lugano.

Art. 37

Salvo contrarie e specifiche disposizioni, valgono il regolamento di regata ISAF, con le prescrizioni complementari Swiss Sailing, il bando e le istruzioni di regata del CVLL.

Art. 38

Ogni socio è tenuto a rispettare i regolamenti emanati dal comitato. Il comitato è tenuto a informarne i soci.

Art. 38 bis

I natanti stazionati presso la sede del CVLL devono essere utilizzati per praticare attivamente gli sport velici sul lago di Lugano.

Il Comitato, con la maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può decidere l'allontanamento di un natante quando questo venga utilizzato in modo insufficiente.



In tal caso, al proprietario dell'imbarcazione verrà data comunicazione scritta nella forma raccomandata entro il 31 agosto affinché abbia ad allontanare il natante entro il 30 novembre di quell'anno. Il proprietario dell'imbarcazione può ricorrere all'Assemblea generale ordinaria contro la decisione del comitato comunicando per iscritto tale intenzione al comitato stesso entro il 15 ottobre.

In mancanza di ricorso o in caso di rigetto del ricorso da parte dell'Assemblea generale, che deciderà a maggioranza semplice, l'imbarcazione dovrà essere allontanata entro la data intimata.

In caso contrario, il Comitato provvederà di sua iniziativa in tal senso addebitando tutte le spese al proprietario del natante e declinando ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'imbarcazione durante l'operazione di allontanamento o il deposito altrove.

Art. 38 ter

I soci non possono esercitare alcuna attività lucrativa privata utilizzando il sedime, le infrastrutture di qualsiasi genere, le imbarcazioni, gli stampati e il nome del CVLL.

Tuttavia, il comitato può concedere, facendo seguito ad una motivata richiesta scritta, un'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa privata. Questa autorizzazione sarà concessa unicamente se l'attività è nell'interesse dei soci e contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato può richiedere in ogni momento tutte le informazioni necessarie in merito all'attività oggetto dell'autorizzazione e si riserva il diritto di modificare o revocare, con effetto immediato e senza giustificazioni, l'autorizzazione concessa.

Alla decisione del comitato è data facoltà di ricorso all'Assemblea Generale ordinaria comunicando per iscritto tale intenzione entro il 15 ottobre.

H. Scioglimento dell'associazione

Art. 39 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea sociale che riunisca almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. La decisione dovrà essere approvata da una maggioranza costituita da almeno i due terzi dei voti presenti. Se l'assemblea non è in grado di deliberare, verrà convocata una seconda assemblea con lettera raccomandata non prima dei due mesi e non più tardi di sei mesi.

Questa potrà decidere lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

L'associazione sciolta è responsabile di restituire ai proprietari tutto il materiale ricevuto in prestito. Qualora, estinti i debiti, sussistesse un attivo dal patrimonio sociale, questo sarà consegnato alla Swiss Sailing, che lo amministrerà in qualità di fiduciario per cinque anni nell'eventualità che sia fondata una nuova associazione di vela sul lago di Lugano aderente alla Swiss Sailing. Se non fosse il caso, scaduto il termine, il patrimonio sarà devoluto a favore di altre istituzioni che promuovono lo sport velico sul lago di Lugano.

I. Disposizioni finali

Art. 40

Foro giuridico: Pretura di Lugano Città